

Codice DB1410

D.D. 18 marzo 2010, n. 772

**R.D. 523/1904, L.R. 12/2004. Polizia Fluviale n. 4825. Attraversamento in subalveo del Rio Meirano con il metanodotto Asti-Cuneo DN 300 in Comune di Fossano (CN). SANATORIA. Richiedente: Soc. SNAM Rete Gas S.p.a. - Torino.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzazione in sanatoria, ai soli fini idraulici la Soc. SNAM Rete Gas S.p.a. C.so Taranto, 61/a - 10184 TORINO, a mantenere l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il mantenimento dell'opera non dovrà causare nessun tipo di turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua, nonché alla stabilità delle sponde interessate dalla presenza del manufatto, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
5. durante la realizzazione degli interventi manutentivi di cui al punto precedente non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
8. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 vincolo paesistico, alla L.R. n° 45/1989

vincolo idrogeologico, ecc.);

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente  
Carlo Giraudo